

**prot. OA n. 368 del 27/07/2009**

Lettera anticipata via fax

Al Sig. Sindaco  
Comune di Stefanaceni

Al Segretario Comunale  
Comune di Stefanaceni

Responsabile U.T.C.  
Comune di Stefanaceni

E p.c. S.E. Il Prefetto di Vibo Valentia

Capogruppo Consiliare  
Progetto Stefanaceni

**OGGETTO:** Deliberazione G.C. n.45 del 20/05/2009 avente ad oggetto Programma Attuativo Regionale – POR Calabria FAS 2007-2013 – Ristrutturazione e recupero funzionale Palazzo Carullo da destinare a casa della cultura. Direttiva al responsabile del Servizio per il conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva. Osservazioni.

Con riferimento alla deliberazione di G.C. n.45 del 20/05/2009 indicata in oggetto, trasmessa agli scriventi e per conoscenza anche a S.E. il Prefetto di Vibo Valentia da parte del capogruppo consiliare di Progetto Stefanaceni, si fa presente che sono stati rilevati alcuni profili problematici e di illegittimità, che si riportano di seguito all'attenzione delle SS.LL. ognuno per le proprie competenze, al fine di valutare possibili interventi di modifica.

Nello specifico si vogliono, qui, evidenziare alcune questioni problematiche, partendo dalla lettura critica di alcuni brani estratti dal corpo della deliberazione trasmessa a questi Ordini professionali per come di seguito riportato.

*Vista la Convenzione stipulata in data 12/05/09 con la Regione Calabria ... ;*

*Considerato che ... occorre provvedere alla redazione del progetto definitivo e esecutivo che dovrà essere presentato ..... al Dipartimento regionale entro e non oltre il 12/07/2009;*

*Che ... appare necessario autorizzare l'affidamento diretto dei servizi tecnici in parola ...*

*DELIBERA .... Di emanare atto di indirizzo al Responsabile dell'UTC .... Perché provveda tempestivamente mediante affidamento ad idonei professionista/i esterno/i di fiducia .....*

Come primo dato si evidenzia che la scelta del contraente, secondo un costante orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità di vigilanza, è atto certamente di gestione, privo di qualsiasi natura politica o di indirizzo, in quanto ha come scopo l'individuazione del soggetto, che in relazione ai parametri selettivi, appaia quello maggiormente in grado di assicurare gli obiettivi posti dalla pubblica amministrazione.

Diverse sentenze a riguardo hanno indirettamente evidenziato l'illegittimità «strisciante» di prassi spesso operanti negli enti locali, nei quali la scelta del professionista da incaricare è adottata con atti dei dirigenti o responsabili di servizio, previa «direttiva» della giunta.

Direttiva che, in sostanza, si rivela essere un'indicazione precisa del soggetto da incaricare, resa esecutiva poi dalla determinazione dirigenziale di incarico.

E' evidente, tuttavia, che se la funzione di indirizzo consiste esclusivamente nella fissazione di indirizzi generali, non è realmente una direttiva o un atto di indirizzo ogni provvedimento della giunta, col quale si entra

nel merito della decisione, pur rinviando l'adozione tecnica della decisione stessa ad atti gestionali, che finiscono per essere esclusivamente una copertura a funzioni gestionali impropriamente svolte dall'organo di governo.

Entrando poi nello specifico del provvedimento deliberativo si fa presente come appare evidentemente illegittimo il ricorso all'affidamento diretto in quanto ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti (D.lgs n°163/2006), e per come tra l'altro anche illustrato dall' Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n.4/2007), gli incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Solo per i servizi tecnici di importo inferiore ai 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei Contratti, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia (punto f - Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici n.4/2007).

Non può trovare comprensione giuridica la tesi secondo cui l'affidamento diretto è giustificabile dalla data di consegna del progetto all'ente erogatore del finanziamento, in quanto fattispecie non prevista dalla normativa vigente che regola gli incarichi professionali.

A riguardo, inoltre, dalla lettura del corpo della deliberazione di giunta comunale in argomento, si denota come la Convenzione sia stata sottoscritta in data 12/05/2009 e la consegna della progettazione richiesta entro la data del 12/07/09.

Quindi due mesi di tempo che potevano tranquillamente prevedere un procedimento amministrativo con bando ad evidenza pubblica o in alternativa l'utilizzo dell'istituto della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dal combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 57 comma 6, del Codice dei Contratti, che disciplina come *"Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ..... possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), f-bis\), g\) e h\) dell'articolo 90](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei."*

Infine, ma non in ultimo, si sottolinea l'illegittimità del dispositivo deliberativo nella misura in cui viene predisposto affidamento *ad idonei professionista/i esterno/i di fiducia*.

Ora come ormai dovrebbe essere chiaro, ed esplicito, a tutti gli enti pubblici, già con l'entrata in vigore della legge 18 Aprile 2005, n.62 (comunitaria 2004) – G.U. n.96 del 27/04/2005 (oggi recepita dal Codice dei Contratti Dlgs. 163/2006) - è stato novellato l'articolo 17 comma 12 della ex legge n.109 del 1994 che disciplina l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 100.000 Euro.

A questa nuova formulazione dell'articolato in questione, si è arrivati, come si sa, dopo le contestazioni della Commissione Europea che, attraverso l'avvio di una procedura di infrazione, ha obbligato il legislatore italiano, a riscrivere i principi relativi all'affidamento degli incarichi di progettazione per gli importi suddetti e ad eliminare la possibilità di effettuare *affidamenti fiduciari* che sostanzialmente si concretizzavano per le s.a., nella verifica della *esperienza e capacità professionale* del soggetto prescelto e nella definizione di *opportuna motivazione in relazione al progetto da affidare*.

A riguardo un contributo di grande chiarezza lo dà l'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la deliberazione n.45 del 7 maggio 2009, depositata presso la segreteria del consiglio in data 28 maggio 2009, che interviene sul problema legato agli affidamenti degli incarichi professionali ribadendo ancora una volta che *"la legge stabilisce per la scelta del professionista una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia e imparzialità"* e quindi, vietato qualsiasi affidamento *"disposto su base fiduciaria"*

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, visti i diversi profili di illegittimità evidenziati, per i quali gli enti locali ai sensi della normativa vigente rischiano, tra l'altro, un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla corte dei conti, si chiede di ritirare e annullare la predetta deliberazione.

Tanto si doveva, distinti saluti.

F.to  
**IL PRESIDENTE**  
**(Arch. Fabio FOTI)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Ing. Enzo Cupi)**